



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

ASSE 3

Istruzione e formazione

Obiettivo tematico: 10

**Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
per le competenze e l'apprendimento permanente**

Priorità d'investimento: 10ii

**Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla
stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati**

Obiettivo specifico 10.5

**Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria e/o equivalente**

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER
L'EROGAZIONE DI "VOUCHER PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E
PER L'ALTA FORMAZIONE"**

EDIZIONE 2015

Indice

Premessa	3
Articolo 1) – Finalità generali	5
Articolo 2) – Tipologie di interventi finanziabili.....	5
Articolo 3) – Risorse disponibili e vincoli finanziari	7
Articolo 4) – Requisiti dei richiedenti e divieti di cumulo dei benefici	8
Articolo 5) – Indicatori di risultato	9
Articolo 6) – Modalità e termini per la presentazione delle domande	10
Articolo 7) – Cause di esclusione.....	12
Articolo 8) – Procedure di selezione	12
8.1 Valutazione di merito.....	13
8.2 Comunicazione degli esiti della selezione.....	15
Articolo 9) – Modalità di erogazione del finanziamento	16
Articolo 10) – Informazione e pubblicità	17
Articolo 11) – Tutela della privacy	17
Articolo 12) – Controlli e verifiche	18
Articolo 13) – Informazione sul procedimento amministrativo e sull’Avviso	18

Premessa

La Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente disciplina:

- ✓ *Regolamento (UE) n.1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;*
- ✓ *Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;*
- ✓ *Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;*
- ✓ *Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;*
- ✓ *Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;*
- ✓ *Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 gennaio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- ✓ *Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;*
- ✓ *Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;*
- ✓ *Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;*
- ✓ *Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.*

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- ✓ Regolamento (CE) n.1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- ✓ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- ✓ DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- ✓ DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- ✓ D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- ✓ Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- ✓ Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 - Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse;
- ✓ D.P.R. del 8 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- ✓ Determinazione Direttoriale del 18 febbraio 2014, n. DL/23 - "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo - "Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi: modifiche ed integrazioni". Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione": aggiornamento e s.m.i.;

- ✓ *Leggi e norme statali e regionali vigenti in materia di formazione, istruzione e politiche attive del lavoro.*

Articolo 1) – Finalità generali

1. Il Progetto “Voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione”, in coerenza con la Strategia “Europa 2020”, mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, facilitando le scelte individuali di allievi meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla frequenza, in Italia e all’estero, di corsi di studio universitario, specializzazioni, master ed altri interventi di elevata valenza professionalizzante.
2. L’intervento si iscrive nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Abruzzo, ed i suoi riferimenti sono riepilogati nella seguente tabella:

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"	
Asse	3 – Istruzione e Formazione
Obiettivo tematico	10 – Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
Priorità d’investimento	10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati
Obiettivo specifico	10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
Azione	10.5.2 «Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità»

Articolo 2) – Tipologie di interventi finanziabili

1. I voucher formativi finanziabili dal presente Avviso sono riconducibili alle seguenti tre tipologie di Azioni:

Azione 1: percorsi formativi universitari svolti in Italia

- A. Corsi di laurea specialistica (a tali corsi sono equiparati quelli della laurea magistrale e della laurea Vecchio Ordinamento - ex Decreto Interministeriale 9 luglio 2009)
- B. Corsi di laurea triennale

Azione 2: percorsi formativi post laurea svolti in Italia

- A. Corsi di specializzazione
- B. Master di 2° livello
- C. Master di 1° livello
- D. Dottorati di ricerca

Azione 3: percorsi formativi post laurea svolti all'estero

- A. Master post laurea
- B. Corsi di alta professionalizzazione post laurea organizzati da Università, Accademie, altre Istituzioni pubbliche e private di Alta formazione

2. Con riferimento all'**Azione 2** si precisa quanto segue:

- ✓ Corsi di cui all'**Azione 2.A**: corsi che mirano ad acquisire conoscenze ed abilità in specifici ambiti disciplinari anche per l'esercizio di attività professionali ad alta qualificazione organizzati da Università, Istituti/Centri di Ricerca e Scuole di Alta formazione riconosciuti dal MIUR. La specializzazione per la quale si chiede il voucher deve rilasciare almeno 60 CFU, ovvero avere una durata di almeno 8 mesi (l'eventuale frazione di mese è arrotondata per eccesso).
Sono, comunque, inammissibili i corsi di formazione specialistica dell'area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i..
- ✓ Master di cui all'**Azione 2.B**: corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento o al conseguimento di titoli di studio legalmente equipollenti o equiparati come titoli accademici e definiti dal D.M. n. 270/2004, organizzati da Università, Istituti/Centri di Ricerca e Scuole di alta formazione riconosciuti dal MIUR. Il master per il quale si chiede il voucher deve rilasciare almeno 60 CFU, ovvero avere una durata di almeno 8 mesi (l'eventuale frazione di mese è arrotondata per eccesso).
- ✓ Master di cui all'**Azione 2.C**: corsi a carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea triennale o di titoli di studio legalmente equipollenti o equiparati come titoli accademici definiti dal D.M. n. 270/2004, organizzati da Università, Istituti/Centri di Ricerca e Scuole di alta formazione riconosciuti dal MIUR. Il master per il quale si chiede il voucher deve rilasciare almeno 60 CFU, ovvero avere una durata di almeno 8 mesi (l'eventuale frazione di mese è arrotondata per eccesso).
- ✓ Dottorati di cui all'**Azione 2.D**: attività finalizzate ad acquisire una corretta metodologia di ricerca scientifica e le competenze necessarie per esercitare attività professionali di elevatissimo livello (L. n. 210/1998, art. 4). Sono ammessi al beneficio esclusivamente i Dottorati di ricerca **senza borsa**.
- ✓ Corsi di cui all'**Azione 3** organizzati da Università, Accademie, altre Istituzioni pubbliche e private di Alta formazione che godano del riconoscimento delle Autorità pubbliche competenti nello Stato estero.

- 3 Nell' **Azione 2** è da ricomprensere il tirocinio formativo attivo (TFA).
- 4 Sono espressamente escluse le tipologie di corsi diverse da quelle sopra indicate.
- 5 **Ai fini del presente Avviso sono ammissibili ai benefici, sino a concorrenza dell'importo massimo previsto dal successivo art. 3, comma 4:**
- a) le spese di iscrizione e/o frequenza alle annualità accademiche o formative 2014/2015 e 2015/2016 dei percorsi formativi di cui al precedente comma 1 che, a decorrere dal 01.08.2014, siano state sostenute o siano da sostenere.
- b) le spese di iscrizione e/o frequenza all'annualità accademica o formativa 2016/2017 dei percorsi formativi di cui al precedente comma 1.
- 6 Il percorso formativo per il quale si richiede il voucher è parte essenziale della domanda presentata ed è oggetto di valutazione. Non è pertanto consentito sostituirlo successivamente alla presentazione della domanda.
- 7 Gli eventuali costi di iscrizione e/o frequenza che eccedano l'importo massimo previsto dall'art. 3, comma 4, sono ad esclusivo carico del richiedente.
- 8 Nei confronti del richiedente la cui domanda non sia ammessa a finanziamento la Regione Abruzzo non assume alcun obbligo.
- 9 Non sono ammissibili a rimborso le spese per viaggi, vitto, alloggio, materiali, attrezzature didattiche e qualsiasi altra spesa non richiesta per l'iscrizione e la frequenza del percorso formativo dall'ente o organismo che lo eroga.

Articolo 3) – Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso sono ripartite nel modo seguente:

Tipologia di Intervento	Risorse complessive	Spese di iscrizione e/o frequenza	
		Percorsi formativi ex art. 2, comma 5, lett. a)	Percorsi formativi ex art. 2, comma 5, lett. b)
Azione 1	€ 1.200.000,00	€ 800.000	€ 400.000
Azione 2	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000	€ 500.000
Azione 3	€ 150.000,00	€ 75.000	€ 75.000
Totale	€ 2.850.000,00	€ 1.875.000	€ 975.000

2. Ferma restando la ripartizione complessiva delle risorse di cui al precedente comma

- 1, le eventuali risorse residue di ciascuna Azione potranno essere utilizzate per integrare la dotazione finanziaria delle altre Azioni in base al seguente ordine di priorità:
- I. Azione 2
 - II. Azione 3
 - III. Azione 1
3. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse o nel caso in cui residuino risorse dalla dotazione finanziaria destinata al rimborso delle spese sostenute per i percorsi formativi di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), anche a seguito di rinunce o revoche del beneficio, la Regione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle istanze per la concessione del voucher per i percorsi formativi di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria inizialmente prevista.
4. Il voucher concesso concorre, nell'ambito delle Azioni previste al precedente art. 2, alla copertura totale o parziale delle spese ammissibili fino ad un massimo di:
- € 3.000,00 per l'Azione 1;
 - € 5.000,00 per l'Azione 2;
 - € 8.000,00 per l'Azione 3.

Articolo 4) – Requisiti dei richiedenti e divieti di cumulo dei benefici

1. Possono presentare istanza per la concessione del **voucher per il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 5, lett. a)**, del presente Avviso i soggetti che frequentano o hanno frequentato uno dei percorsi di cui al comma 1 del precedente art. 2, **residenti nella Regione Abruzzo da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Avviso nel B.U.R.A.T. e in possesso alla data di presentazione della domanda di un ISEE in corso di validità non superiore a € 25.000,00** (euro venticinquemila/00), calcolato sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) compilata secondo le disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, per l'accesso alle prestazioni universitarie.
2. Possono presentare istanza per la concessione del **voucher per il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 5, lett. b)**, del presente Avviso i soggetti che intendono frequentare uno dei percorsi di cui al comma 1 del precedente art. 2, **residenti nella Regione Abruzzo da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente Avviso nel B.U.R.A.T., in possesso alla data di presentazione della domanda del titolo di studio necessario per accedere al percorso formativo prescelto e di un ISEE in corso di validità non superiore a € 25.000,00** (euro venticinquemila/00), calcolato sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) compilata secondo le disposizioni dettate dal D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, per l'accesso alle prestazioni universitarie.

3. **Non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 che hanno un'età superiore a 35 anni** (ovvero la domanda è ammissibile sino alla data di compimento dei 35 anni di età) alla data di pubblicazione del presente Avviso nel B.U.R.A.T..
4. I soggetti richiedenti non possono cumulare il beneficio del voucher, di cui al presente Avviso, a borse di studio assegnate da soggetti pubblici o privati per la frequenza alle medesime annualità dello stesso corso né possono cumularlo ad altre forme di finanziamento provenienti da soggetti pubblici o privati finalizzati alla copertura anche parziale delle quote di iscrizione e di frequenza alle medesime annualità dello stesso corso. In caso si accerti la presenza di borse di studio o altri finanziamenti, il voucher assegnato viene revocato e qualora già erogato deve essere restituito fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme vigenti in caso di dichiarazione mendace. Non sono considerati "altri finanziamenti" ai fini del divieto di cumulo di cui alle presenti disposizioni le eventuali riduzioni delle quote di iscrizione e di frequenza ai corsi sulla base di una valutazione dell'ISEE e/o del merito del richiedente.
5. In caso di fruizione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, lett. e), art. 15, del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), il voucher è ridotto dell'importo detratto.
6. **Con distinte domande è ammessa la richiesta del voucher per entrambe le ipotesi [lettera a) o lettera b)] di cui al precedente art. 2, comma 5.**
7. Per ognuna delle predette ipotesi [lettera a) o lettera b)], il soggetto richiedente può presentare domanda di finanziamento esclusivamente **per una sola AZIONE e, nell'ambito di essa, per un sola Tipologia di Percorso formativo**. In caso contrario, **la richiesta si intende rivolta esclusivamente all'azione e/o al percorso formativo le cui spese risultano di ammontare più elevato**, nei limiti degli importi massimi previsti dall'art. 3, comma 4.
8. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, in caso di accesso dalla laurea triennale alla prima annualità di un corso di laurea specialistica può essere richiesto il rimborso delle spese per entrambe le tipologie di percorso formativo, fermo restando che il voucher non può superare l'importo massimo previsto per l'Azione 1 dall'art. 3, comma 4.

Articolo 5) – Indicatori di risultato

1. In linea con quanto previsto dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Abruzzo, si riportano gli indicatori per misurare i risultati perseguiti dal presente Avviso:

OBIETTIVO SPECIFICO	INDICATORI DI RISULTATO
10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento, calcolati all'interno della platea di destinatari che sono in possesso di un diploma di insegnamento secondario (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4), intendendo per intervento il sostegno alla partecipazione a studi /corsi universitari ed equivalenti e post universitari.

Articolo 6) – Modalità e termini per la presentazione delle domande
--

1. **A pena di inammissibilità della domanda**, il soggetto che intende richiedere il voucher per il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), del presente Avviso, deve inviare alla Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, a mezzo di apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, **domanda in bollo (€ 16,00)**, utilizzando uno dei modelli allegati al presente Avviso. In particolare:
 - **per la candidatura inerente l'Azione 1 - Percorsi formativi universitari svolti in Italia**, utilizzare il "Modello per la richiesta di assegnazione voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione"
 - **Allegato 1-a:** per le spese di iscrizione e frequenza alle annualità accademiche o formative 2014/2015 e 2015/2016 dei percorsi formativi di cui all'art. 1, sostenute dopo il 01.08.2014.
 - **per la candidatura inerente l'Azione 2 – Percorsi formativi post laurea svolti in Italia**, utilizzare il "Modello per la richiesta di assegnazione voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione"
 - **Allegato 2-a:** per le spese di iscrizione e frequenza alle annualità accademiche o formative 2014/2015 e 2015/2016 dei percorsi formativi di cui all'art. 1, sostenute dopo il 01.08.2014.
 - **per la candidatura inerente l'Azione 3 – Percorsi formativi post laurea svolti all'estero**, utilizzare il "Modello per la richiesta di assegnazione voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione"
 - **Allegato 3-a:** per le spese di iscrizione e frequenza alle annualità accademiche o formative 2014/2015 e 2015/2016 dei percorsi formativi di cui all'art. 1, sostenute dopo il 01.08.2014.

2. **A pena di inammissibilità della domanda**, il soggetto che intende richiedere il voucher per il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), del presente Avviso, deve inviare alla Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, a mezzo di apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, **domanda in bollo (€ 16,00)**, utilizzando uno dei modelli allegati al presente Avviso. In particolare:
 - **per la candidatura inerente l'Azione 1 - Percorsi formativi universitari svolti in Italia**, utilizzare il "Modello per la richiesta di assegnazione voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione"
 - **Allegato 1-b:** per le spese di iscrizione e/o frequenza all'annualità accademica o formativa 2016/2017 dei percorsi formativi di cui all'art. 1.
 - **per la candidatura inerente l'Azione 2 – Percorsi formativi post laurea svolti in Italia**, utilizzare il "Modello per la richiesta di assegnazione voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione"

voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione”

- **Allegato 2-b:** per le spese di iscrizione e/o frequenza all'annualità accademica o formativa 2016/2017 dei percorsi formativi di cui all'art. 1.

- **per la candidatura inerente l'Azione 3 – Percorsi formativi post laurea svolti all'estero, utilizzare il “Modello per la richiesta di assegnazione voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione”**

- **Allegato 3-b:** Spese di iscrizione e/o frequenza all'annualità accademica o formativa 2016/2017 dei percorsi formativi di cui all'art. 1.

3. Per la compilazione e l'invio della domanda e dei suoi allegati, l'interessato deve:

- **accedere alla piattaforma informatica disponibile all'indirizzo internet sopra indicato e raggiungere l'area di pubblicazione del presente bando mediante il link disponibile;**
 - **effettuare il *download* del modello di domanda** da utilizzare, sulla base del Voucher che si intende richiedere, disponibile nell'area della piattaforma informatica sopra indicata;
 - **compilare il modello con tutti i dati richiesti;**
 - **sottoscrivere la domanda** utilizzando una delle seguenti modalità:
 - ✓ se munito di firma digitale: applicare la marca da bollo digitale e sottoscrivere la domanda con la firma digitale;
 - ✓ stampare la domanda compilata, sottoscrivere la medesima a penna applicando ad essa la marca da bollo sul relativo frontespizio e allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - **effettuare l'*upload* dei documenti** scansionati (domanda compilata e sottoscritta e copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità) secondo le istruzioni previste nella sezione “Invio documentazione” della piattaforma informatica.
4. La Regione Abruzzo non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. **A pena di inammissibilità, la domanda per la concessione del voucher per il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), del presente Avviso, deve essere inviata entro il termine perentorio del 04.12.2015.**
6. **A pena di inammissibilità la domanda per la concessione del voucher per il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), del presente Avviso, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31.05.2016.**
7. Per ciascuna delle **ipotesi [lettera a) o lettera b)] di cui al precedente art. 2, comma 5**, è ammessa la presentazione di una nuova domanda entro le rispettive scadenze. In tal caso, essa sostituisce la precedente che si intende automaticamente annullata. Non sono, invece, ammesse integrazioni e/o variazioni della domanda

presentata e/o della documentazione allegata.

Articolo 7) – Cause di esclusione

1. Sono escluse dalla presente procedura le domande:

- a. consegnate a mano, inviate a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o, comunque, con modalità difformi da quelle specificate dal precedente art. 6, commi 1 e 2;
- b. inviate in data successiva ai termini perentori indicati ai commi 5 e 6 del precedente art. 6;
- c. non rispondenti alle tipologie di interventi previste dal precedente art. 2;
- d. presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4;
- e. non sottoscritte con firma digitale o prive della copia di un documento di identità del richiedente;
- f. prive, incomplete o redatte in difformità al Modello per la richiesta di assegnazione voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione (Allegato: 1-a; 1-b; 2-a; 2-b; 3-a; 3-b).

2. Le istanze presentate a valere sul presente Avviso non in regola con le disposizioni sul bollo saranno considerate ammissibili e comunque comunicate al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione (art. 19, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

3. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'esclusione della domanda e i relativi motivi saranno resi noti mediante pubblicazione sui siti <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> e <http://www.abruzzolavoro.eu/> aventi valore, a tutti gli effetti, quale comunicazione agli interessati. Avverso il provvedimento adottato è ammesso ricorso nei modi di legge.

Articolo 8) – Procedure di selezione

1. Con Determinazione del Direttore del "Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università" è nominata una Commissione interna per l'esame delle domande pervenute che sarà effettuato secondo le seguenti fasi:

- **Fase 1:** verifica di ammissibilità e valutazione delle domande per la concessione dei voucher per il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), pervenute entro il termine del 04.12.2015;
- **Fase 2:** verifica di ammissibilità e valutazione delle domande per la concessione dei voucher per il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), pervenute entro il termine del 31.05.2016;

2. Al termine di ciascuna fase, la Commissione formulerà la graduatoria delle istanze valutate ammesse a finanziamento e l'elenco di quelle non ammesse, trasmettendo gli

esiti dei propri lavori al competente Servizio “Istruzione” per i successivi adempimenti previsti dal paragrafo 8.2.

8.1 Valutazione di merito

1. La Commissione procederà alla definizione delle graduatorie degli aspiranti all’attribuzione dei voucher in applicazione dei seguenti criteri di valutazione:

- **Indicatore di Reddito ISEE;**

- **Indicatori di merito:**

1. ETÀ DEL RICHIEDENTE;

2. VOTAZIONE DELL’ULTIMO TITOLO DI STUDIO¹ CONSEGUITO COSÌ COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

Percorso Formativo (cfr. art 2, comma 1)	Titolo
1.A	Laurea Triennale o Diploma di Scuola Secondaria di II grado
1.B	Diploma di Scuola Secondaria di II grado
2.A	Laurea (Triennale o Specialistica/Magistrale/V.O.)
2.B	Laurea (Specialistica/Magistrale/V.O.)
2.C	Laurea (Triennale o Specialistica/Magistrale/V.O.)
2.D	Laurea (Specialistica/Magistrale/V.O.)
3.A	Laurea: (Triennale o Specialistica/Magistrale/V.O.)
3.B	Laurea: (Triennale o Specialistica/Magistrale/V.O.)

3. PERCORSO FORMATIVO PRESCELTO AFFERENTE A SETTORI A CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

Di seguito si riportano le tabelle esplicative per l’assegnazione dei punteggi in relazione ai succitati criteri.

INDICATORE DI REDDITO ISEE (punteggio massimo: 10 punti)	PUNTEGGIO
Da 0 a 5.000	10
Da 5.001 a 10.000	8
Da 10.001 a 15.000	6
Da 15.001 a 20.000	4
Da 20.001 a 25.000	2

¹ Per “ultimo titolo di studio” si intende quello conseguito necessario per l’accesso al percorso formativo di cui si chiede il finanziamento così come dettagliato nella tabella riportata.

INDICATORI DI MERITO		
INDICATORE DI MERITO N. 1		
ETÀ DEL RICHIEDENTE²⁻³ (punteggio massimo: 5 punti)		PUNTEGGIO
Percorso 1.A	- fino a 26 anni	5
	- oltre 26 anni	0
Percorso 1.B	- fino a 23 anni	5
	- oltre 23 anni	0
Percorso 2.A	- fino a 29 anni	5
	- da 30 a 31 anni	3
	- oltre 31 anni	0
Percorso 2.B	- fino a 27 anni	5
	- da 28 a 30 anni	3
	- oltre 30 anni	0
Percorso 2.C	- fino a 24 anni	5
	- da 25 a 27 anni	3
	- oltre 27 anni	0
Percorso 2.D	- fino a 29 anni	5
	- da 30 a 31 anni	3
	- oltre 31 anni	0
Percorso 3.A	- fino a 28 anni	5
	- da 29 a 30 anni	3
	- oltre 30 anni	0
Percorso 3.B	- fino a 28 anni	5
	- da 29 a 30 anni	3
	- oltre 30 anni	0
INDICATORE DI MERITO N. 2		
VALUTAZIONE DI MERITO DELL'ULTIMO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO (punteggio massimo: 10 punti)		PUNTEGGIO
A) Laurea Specialistica/Magistrale/V.O.	- da 105 a 110 e lode	10
	- da 100 a 104	6
	- da 90 a 99	3
	- fino a 89	0
B) Laurea triennale	- da 105 a 110 e lode	8
	- da 100 a 104	5

² L'indicatore di merito riferito all'età del richiedente è valutato in riferimento alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente Avviso.

³ In caso di accesso dalla laurea triennale, conseguita nell'a.a. 2014/2015, alla prima annualità di un corso di laurea specialistica nell'a.a. 2015/2106 e di richiesta di rimborso delle spese pagate per entrambe le dette annualità accademiche, l'indicatore di merito relativo all'età del richiedente è valutato in riferimento al percorso 1.B Laurea triennale.

	- da 90 a 99	2
	- fino a 89	0
C) Diploma di Scuola secondaria di II grado (i valori sono espressi sia in centesimi che in sessantesimi)	- da 96 (58) a 100 (60) e lode	8
	- da 91 (55) a 95 (57)	5
	- da 82(49) a 90 (54)	2
	- fino a 81 (48)	0
INDICATORE DI MERITO N. 3 PERCORSO FORMATIVO PRESCELTO AFFERENTE A SETTORI A CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO (punteggio massimo: 5 punti)		PUNTEGGIO
Percorso formativo afferente alle classi delle lauree universitarie e alle classi di laurea magistrale individuate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 4 del D.M. M.I.U.R. del 22.10.2004 indicate nell'elenco allegato (Allegato n. 4)		5
Percorso formativo NON afferente alle classi delle lauree universitarie e alle classi di laurea magistrale individuate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 4 del D.M. M.I.U.R. del 22.10.2004 indicate nell'elenco allegato (Allegato n. 4)		0
TOTALE PUNTEGGIO DI MERITO MASSIMO ASSEGNABILE PER L'AZIONE 1		18
TOTALE PUNTEGGIO DI MERITO MASSIMO ASSEGNABILE PER LE AZIONI 2 E 3		20

2. In caso di titolo di studio di scuola secondaria superiore o di titolo accademico conseguiti all'estero la votazione deve essere rapportata ai valori espressi dal sistema italiano.
3. La mancanza o l'incompletezza di elementi indispensabili per l'attribuzione del punteggio di cui agli indicatori di merito contraddistinti con i numeri 1, 2, 3 del presente articolo comportano l'attribuzione del punteggio pari a "0" (zero).
4. Ai richiedenti con invalidità riconosciuta **pari o superiore al 66%** o in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 della legge n. 104/1992, dagli enti ed organismi preposti, è assegnato un **punteggio aggiuntivo di 10 punti**.

8.2 Comunicazione degli esiti della selezione

1. Con atto adottato dal Dirigente del Servizio "Istruzione" si provvederà, per ciascuna delle Azioni di cui al precedente articolo 2, ad approvare distinte graduatorie riepilogative delle istanze ammesse a finanziamento e di quelle non ammesse a finanziamento.
2. Le graduatorie delle istanze ammesse a finanziamento saranno formulate tenendo conto dell'ordine di punteggio di cui all'indicatore ISEE e agli indicatori di merito previsti per ciascuna Azione dal presente articolo.
3. In caso di parità di punteggio si applicano le seguenti precedenzae (in ordine):
 - candidato con un reddito ISEE più basso;
 - candidato più giovane di età.

In caso di ulteriore parità tra due o più beneficiari, si procederà al sorteggio pubblico.

4. La conclusione del procedimento relativo a ciascuna delle predette fasi e il relativo esito saranno resi noti mediante pubblicazione delle graduatorie sul sito della Regione Abruzzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> e <http://www.abruzzolavoro.eu/> e avrà valore, a tutti gli effetti, quale comunicazione agli interessati. Non seguiranno comunicazioni postali individuali.

Articolo 9) – Modalità di erogazione del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione del voucher, **effettuata in unica soluzione**, i **sogetti le cui istanze sono state ammesse a finanziamento** devono produrre la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'iscrizione e/o la frequenza al percorso formativo in originale. In particolare, tenuto conto delle modalità utilizzate per effettuare il pagamento, dovranno essere prodotte:
 - In caso di pagamento a mezzo bollettino prestampato M.A.V./bollettino FRECCIA/bollettino postale/vaglia: ricevuta del bollettino o vaglia;
 - In caso di pagamento a mezzo bonifico: Ricevuta del bonifico comprovante l'avvenuta transazione;
 - In caso di pagamento effettuato tramite Assegno bancario/postale - bancomat/postamat - carta di credito: estratto conto corrente⁴;
 - In caso di pagamento effettuato con Assegno circolare: matrice dell'assegno⁵;
 - In caso di pagamento effettuato tramite *home banking* occorre produrre⁶:
 - estratto conto corrente
 - oppure**
 - stampa di ricevuta della transazione con timbro e firma della banca.
2. **Non è ammissibile a rimborso la spesa il cui pagamento sia effettuato per contanti.**
3. Qualora la documentazione prodotta per l'**Azione C** sia redatta in lingua straniera, la stessa deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).
4. **Qualora il soggetto erogatore del percorso formativo sia tenuto al rila-**

⁴ I giustificativi di spesa dovranno contenere i riferimenti dell'ordinante, del beneficiario e della causale. Nel caso in cui il giustificativo sia privo, anche solo parzialmente, di detti riferimenti, produrre anche altra documentazione utile a ricondurre univocamente la transazione all'agevolazione richiesta.

⁵ Idem nota 2.

⁶ Idem nota 2.

scio di fattura, ricevuta o altro documento fiscalmente valido, alla documentazione di cui al precedente comma 1, dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente allegato il documento fiscale in originale.

5. **Non saranno ammesse a contributo** le spese la cui documentazione giustificativa non è stata prodotta o è difforme da quella prevista ai precedenti commi.
6. **Per il rimborso delle spese sostenute di cui all'art. 2, comma 5, lett. a)**, la predetta documentazione, contenuta in busta chiusa riportante all'esterno il nominativo del beneficiario del voucher e la dicitura "*Documentazione per erogazione voucher A.F. – edizione 2015*", deve essere prodotta, in unica soluzione, **entro il termine perentorio del 30.10.2016**.
7. **Per il rimborso delle spese sostenute di cui all'art. 2, comma 5, lett. b)**, la documentazione necessaria, contenuta in busta chiusa riportante all'esterno il nominativo del beneficiario del voucher e la dicitura "*Documentazione per erogazione voucher A.F. – edizione 2015*", deve essere prodotta, in unica soluzione, **entro il termine perentorio del 30.10.2017**.
8. La presentazione della documentazione può avvenire esclusivamente **a mezzo raccomandata postale A.R.** al seguente indirizzo: *Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio "Istruzione"*, Viale Bovio n. 425 – 65124 Pescara;
9. Al fine del rispetto del termine perentorio di cui ai precedenti commi fa fede il timbro postale dell'Ufficio postale di accettazione. La Regione Abruzzo non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Il mancato rispetto del termine di presentazione della documentazione giustificativa delle spese comporta la decadenza dal beneficio concesso.

Articolo 10) – Informazione e pubblicità

1. Gli interventi di cui al presente Avviso sono soggetti all'applicazione delle norme dettate dal Regolamento (CE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 e delle disposizioni vigenti in materia di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali.

Articolo 11) – Tutela della privacy

1. Ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" i dati forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzate esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. I dati indicati negli **Allegati 1/2/3** saranno trattati in forma anonima per soddisfare gli obblighi di monitoraggio periodico

previsti dalla normativa regolante i finanziamenti FSE. Potranno esercitarsi i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è la Regione Abruzzo.

Articolo 12) – Controlli e verifiche

1. Le dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti (dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazioni) saranno sottoposte a controlli e verifiche di veridicità dalla Regione Abruzzo secondo le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.). Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'istanza risulta inammissibile al finanziamento, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
2. La Regione Abruzzo procederà inoltre al controllo sulle procedure utilizzate dal Servizio responsabile del procedimento di selezione utilizzando l'Allegato 34 delle Linee Guida, al controllo e relativa validazione delle check-list che il Servizio responsabile del procedimento adotterà per espletare l'attività di selezione delle operazioni e ad una verifica a campione sui finanziamenti erogati.

Articolo 13) – Informazione sul procedimento amministrativo e sull'Avviso

1. Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. la struttura amministrativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento è il Servizio "Istruzione" (DPG010) – Via Raffaello, 137 - Pescara.
2. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Miriam Costantini.
3. Quesiti e richieste di chiarimenti possono essere inoltrate esclusivamente a mezzo di apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/> nell'area dedicata della sezione di pubblicazione dell'Avviso. Le richieste di informazioni non pervenute con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla scadenza del primo termine utile di presentazione delle domande precedenti e successive al periodo indicato non saranno evase. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella medesima sezione di pubblicazione del presente bando raggiungibile dall'indirizzo internet <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.
4. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono reperibili all'interno del sito della Regione Abruzzo all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.
5. Il presente Avviso è, inoltre, pubblicato nel sito www.abruzzolavoro.eu e nel BURAT.